

**Oggetto:** Risposta in merito al quesito riguardante la cessazione dell'attività di vendita

L'art. 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 dispone che "I soggetti titolari di esercizi di vicinato, autorizzati ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, ed iscritti da almeno cinque anni alla gestione pensionistica presso l'INPS, che cessano l'attività e restituiscono il titolo autorizzatorio nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono usufruire di un indennizzo teso a favorire la loro ricollocazione professionale".

Il comma 8 del medesimo articolo dispone che "Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio regolamento definisce criteri e modalità per l'erogazione dell'indennizzo di cui al comma 7, l'entità dello stesso e la relativa modulazione tenuto conto dell'anzianità di esercizio dei titolari, della eventuale esclusività dell'attività commerciale esercitata quale fonte di reddito, della situazione patrimoniale e della tipologia dell'attività svolta".

In applicazione delle predette disposizioni è stato emanato il decreto 23 giugno 1999, n. 252, nel quale si prevede che la concessione dell'indennizzo è subordinata alla "riconsegna al comune del titolo autorizzatorio" (cfr. art. 2).

Nella circolare 4 agosto 1999, n. 903484, recante le disposizioni necessarie all'attuazione delle concessioni dell'indennizzo, si precisa che "per data di riconsegna al comune del titolo autorizzatorio deve essere presa a riferimento quella desumibile dal certificato di restituzione rilasciato dal comune medesimo".

Ciò premesso, sono state segnalate alla scrivente Direzione generale alcune difficoltà applicative derivanti da quanto previsto dall'art. 26, comma 5, del citato decreto n. 114 del 1998, il quale stabilisce che "è soggetta alla sola comunicazione al comune competente per territorio (...) la cessazione dell'attività (...) e che nel caso di specie "si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7".

Ciò premesso si osserva quanto segue.

1. La disposizione di cui all'art. 26, comma 5, risponde ad una esigenza di semplificazione e di snellimento dell'attività amministrativa e delle procedure conseguenti: la cessazione dell'attività è soggetta alla sola comunicazione preventiva al comune mediante l'utilizzo del modulo previsto dall'art. 10, comma 5, e pubblicato in allegato alla deliberazione della Conferenza unificata (ex art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281) in data 13 aprile 1999 (G.U. 23.4.1999, n. 94).

2. Con circolare 28.5.1999, n. 3467, la scrivente Direzione generale, in ordine a quanto disposto dall'art. 26, comma 5, ha fatto presente di ritenere che in materia di subingresso nell'esercizio dell'attività commerciale "il riferimento all'art. 7, commi 1 e 2, vada fatto per le disposizioni applicabili alla fattispecie in esame" e che "l'art. 7, comma 1, si ritiene applicabile unicamente alla comunicazione al comune senza necessità dell'attesa dei trenta giorni (...)" (cfr. punto 11.1).

L'interpretazione su espressa risulta estensibile alla fattispecie della comunicazione della cessazione della attività e, peraltro, implicitamente desumibile da quanto sostenuto nel predetto punto 11.1 della circolare.

È evidente, infatti, che in caso di comunicazione della cessazione dell'attività per cessione della medesima, la possibilità concessa al subentrante di iniziare l'attività senza necessità del decorso del periodo dei trenta giorni, comporta che a colui che è tenuto a comunicare la cessazione dell'attività, per averla trasferita in proprietà o in gestione, è riconosciuta la facoltà di cessare immediatamente, rappresentando questo il presupposto per l'avvio dell'attività da parte del subentrante.

Stante quanto sopra, anche nel caso di comunicazione ai fini della cessazione dell'attività la interpretazione su evidenziata, conseguente a quanto precisato al punto 11.1 della circolare, appare sostenibile.

Risulterebbe anzi incomprensibile che la cessazione per chiusura definitiva dell'attività debba distinguersi, per ciò che concerne la decorrenza dei termini, dalla cessazione per cessione dell'attività.

3. In conseguenza di quanto esplicitato al punto 2 anche in caso di cessazione dell'attività si ritiene che il riferimento, nell'art. 26, comma 5 del decreto n. 114, all'art. 7, comma 1, sia applicabile unicamente alla comunicazione al comune senza necessità dell'attesa dei trenta giorni.

4. Stante quanto precisato al punto 3, il riferimento al decorso dei trenta giorni nei modelli COM 1 e COM3 della modulistica approvata con deliberazione 13.4.1999 della Conferenza unificata (ex art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997) non deve intendersi applicabile nel caso di cessazione dell'attività.

5. Premesso quanto precisato al punto 1 e conseguentemente a quanto evidenziato ai punti 2 e 3, la scrivente ritiene che ai fini dell'indennizzo di cui all'art. 25 del d.lgs. 114 del 1998 e al decreto n. 252 del 1999, per "data di riconsegna al comune del titolo autorizzatorio" possa essere intesa la data di ricevimento della comunicazione della cessazione da parte del comune competente per territorio. Quanto sopra al fine di non creare disparità di trattamento tra i soggetti richiedenti dovrebbe valere, ovviamente, anche per le comunicazioni già inoltrate e in possesso degli enti.